



# Regolamento sociale

Valido a partire dal 1° gennaio 2024



Genossenschaft der Urheber und Verleger von Musik  
Coopérative des auteurs et éditeurs de musique  
Cooperativa degli autori ed editori di musica

# Indice

- 1 Scopo
- 2 Finanziamento della Fondazione
- 3 Prestazioni della Fondazione
  - 3.1 Panoramica delle prestazioni
  - 3.2 Prestazioni a favore degli autori e dei loro superstiti
    - 3.2.1 Condizioni
      - 3.2.1.1 Età
      - 3.2.1.2 Durata d'appartenenza alla SUIISA
      - 3.2.1.3 Importo minimo dei conteggi della SUIISA
      - 3.2.1.4 Invalidità
      - 3.2.1.5 Coniuge superstite e partner registrato
      - 3.2.1.6 Convivente superstite
      - 3.2.1.7 Orfani
    - 3.2.2 Reddito determinante
      - 3.2.2.1 Calcolo
      - 3.2.2.2 Adattamento alle modifiche dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo
    - 3.2.3 Rendite
      - 3.2.3.1 Calcolo
      - 3.2.3.2 Modifiche nell'effettivo dei diritti d'autore
      - 3.2.3.3 Inizio
      - 3.2.3.4 Fine
    - 3.2.4 Versamenti di sussidi
  - 3.3 Prestazioni a favore degli editori
    - 3.3.1 Condizioni
      - 3.3.1.1 Attività editoriale in Svizzera e nel Liechtenstein
      - 3.3.1.2 Esistenza di un'istituzione di previdenza dell'editore
    - 3.3.2 Calcolo delle prestazioni
    - 3.3.3 Inizio delle prestazioni
    - 3.3.4 Fine delle prestazioni
  - 3.4 Disposizioni comuni sulle prestazioni
    - 3.4.1 Competenze e ricorso
    - 3.4.2 Momento del versamento delle prestazioni
    - 3.4.3 Prova dell'osservanza delle condizioni
- 4 Indipendenza nei confronti di altre istituzioni sociali
- 5 Perdita dei diritti
  - 5.1 Indicazioni errate o non trasmesse nonché dolo
  - 5.2 Estinzione per prescrizione
- 6 Responsabilità della Fondazione
- 7 Amministrazione della Fondazione
- 8 Disposizioni concernenti la revisione
  - 8.1 Verifica periodica
  - 8.2 Modifiche del regolamento sociale
- 9 Disposizioni transitorie

Appendice

Valevole dal 1.1.2024

# Regolamento sociale della Fondazione a favore degli autori ed editori della SUIISA

La «Fondazione a favore degli autori ed editori della SUIISA» (denominata di seguito «Fondazione») assicura insieme alle opere sociali statali una previdenza sociale a favore degli autori ed editori affiliati alla SUIISA.

La Fondazione è stata creata il 10 giugno 1941. Ad esercitare la funzione di Consiglio di Fondazione è il Consiglio d'amministrazione della SUIISA.

La suddetta previdenza sociale viene disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento emanato dal Consiglio di Fondazione il 28 marzo 1988, approvato dall'Assemblea generale della SUIISA il 25 giugno 1988 e modificato dal Consiglio di Fondazione per l'ultima volta il 16 dicembre 2015, dopodiché approvato il 24 giugno 2016 dall'Assemblea generale della SUIISA.

Regolamento che, sostituendo le precedenti edizioni, entra in vigore il 1° gennaio 2017.

## 1 Scopo

La Fondazione ha lo scopo di assicurare gli autori e gli editori facenti parte della SUIISA, in qualità di soci o di mandanti, come anche i loro superstiti, contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

## 2 Finanziamento della Fondazione

La Fondazione è finanziata principalmente da una deduzione del 7,5% – dopo copertura delle spese di gestione – di tutte le indennità dei diritti d'autore incassati dalla SUIISA in Svizzera e nel Liechtenstein. I diritti e le tariffe interessati dalla deduzione risultano dal regolamento di ripartizione della SUIISA.

La percentuale della deduzione è fissata dall'Assemblea generale della SUIISA.

## 3 Prestazioni della Fondazione

### 3.1 Panoramica delle prestazioni

Agli autori che hanno raggiunto la vecchiaia o in caso di invalidità, viene versato un determinato reddito annuo. Questo «reddito determinante» consiste in

- importi dei conteggi SUIISA concernenti le utilizzazioni delle opere in Svizzera e all'estero conformemente alle disposizioni del regolamento di ripartizione,
- una rendita, se gli importi citati non raggiungono l'entità del reddito determinante.

I superstiti degli autori hanno altresì diritto alle prestazioni in base al presente regolamento.

Gli autori e i loro superstiti in situazione di necessità possono altresì beneficiare di altre forme di aiuto.

Gli editori beneficiano di contributi annui destinati alle loro proprie istituzioni di previdenza.

### 3.2 Prestazioni a favore degli autori e dei loro superstiti

#### 3.2.1 Condizioni

Possono essere accordate delle rendite soltanto se soddisfatte le condizioni concernenti

- età
- durata d'appartenenza alla SUIISA
- reddito minimo dei diritti d'autore
- invalidità
- coniuge superstite e partner registrato
- convivente superstite
- orfani

#### 3.2.1.1 Età

Il diritto alla rendita inizia con il compimento del 63° anno di età.

#### 3.2.1.2 Durata d'appartenenza alla SUIISA

Le prestazioni di rendita decorrono al più presto dopo un'appartenenza ininterrotta alla SUIISA, in qualità di mandante e di socio, di dieci anni. In caso di decesso di un autore, i suoi anni in qualità di mandante e di socio sono conteggiati con quelli dei suoi superstiti.

Qui di seguito, per «anni di appartenenza in qualità di membro» si intendono anche quelli «in qualità di mandante».

Il Consiglio di Fondazione può, su domanda speciale, tener conto degli anni trascorsi in qualità di membro presso una società consorella estera fino ad un massimo di cinque anni.

#### 3.2.1.3 Importo minimo dei conteggi della SUIISA

Hanno diritto ad una rendita gli autori o i loro superstiti i cui conteggi concernenti le utilizzazioni delle opere in Svizzera e all'estero conformemente alle disposizioni del regolamento di ripartizione hanno raggiunto entro l'inizio della rendita almeno 250 franchi in media per anno nel corso di tutti gli anni di appartenenza.

#### 3.2.1.4 Invalidità

Hanno diritto ad una rendita gli autori che godono di una rendita d'invalidità in base alla legislazione sull'assicurazione invalidità (AI).

**3.2.1.5 Coniuge superstite e partner registrato**

Hanno diritto ad una rendita i coniugi superstiti di autori, se

- la vedova/il vedovo ha almeno 45 anni al momento del decesso e il matrimonio è durato almeno cinque anni o
- la vedova/il vedovo ha almeno un figlio a carico.

La stessa regola si applica per analogia ai partner in unione registrata.

**3.2.1.6 Convivente superstite**

Hanno diritto ad una rendita i partner superstiti, non coniugati o non registrati, in quanto partner di autori, se

- lei/lui ha almeno 45 anni al momento del decesso e ha convissuto in maniera ininterrotta con l'autore durante almeno i cinque anni precedenti la sua morte o
- lei/lui deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.

**3.2.1.7 Orfani**

Rendite sono accordate ai figli degli autori deceduti fino all'anno in cui compiono 18 anni. Il diritto alla rendita sussiste tuttavia fino alla conclusione della formazione o il raggiungimento dell'abilità al lavoro, se il figlio è invalido almeno al 70 %, in ogni caso non oltre il 25° anno di età.

**3.2.2 Reddito determinante****3.2.2.1 Calcolo**

Il reddito determinante si calcola come segue:

- costituisce la base la media dei conteggi concernenti le utilizzazioni in Svizzera e all'estero conformemente alle disposizioni del regolamento di ripartizione per tutta la durata del rapporto di appartenenza e fino all'inizio della rendita;
- questa media viene ridotta dell'1,67 % per ogni anno di cui la durata d'appartenenza è più breve di 40 anni, al massimo del 50 %, in base all'appendice;
- il risultato viene moltiplicato per un fattore fissato di regola ogni quattro anni dal Consiglio di Fondazione sulla base delle possibilità finanziarie della Fondazione.

Gli importi del conteggio vengono adattati entro il momento del pensionamento al rincaro (Indice nazionale dei prezzi al consumo).

Anni di appartenenza iniziati vengono considerati interi.

Il reddito determinante è pari al massimo a

- per gli autori: Fr. 40 500.–,
- per gli autori invalidi: il grado d'invalidità in base all'AI moltiplicato per il reddito determinante per gli autori,
- per i coniugi, i partner registrati e i conviventi superstiti: 75 % del reddito determinante per gli autori,
- per gli orfani: 50 % del reddito determinante per gli autori.

I redditi determinanti dei coniugi, dei partner registrati e dei conviventi superstiti o degli orfani non possono complessivamente eccedere quelli per gli autori in età corrispondente.

**3.2.2.2 Adattamento alle modifiche dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo**

I redditi determinanti degli aventi diritto ad una rendita e gli importi massimi possono essere adattati dal Consiglio di Fondazione all'evoluzione dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo, qualora lo consentano i mezzi finanziari della Fondazione.

**3.2.3 Rendite****3.2.3.1 Calcolo**

La rendita viene calcolata detraendo dal reddito determinante gli importi dei conteggi SUIA concernenti le utilizzazioni delle opere in Svizzera e all'estero conformemente alle disposizioni del regolamento di ripartizione, dall'ultimo conteggio di rendita.

**3.2.3.2 Modifiche nell'effettivo dei diritti d'autore**

Se un autore o i suoi superstiti, fino a dieci anni prima dell'inizio del diritto a una rendita o in corso di validità di una rendita, sottraggono alla SUIA dei diritti d'autore che incidono in maniera significativa sull'importo detratto dal reddito determinante (cifra 3.2.3.1), la rendita si riduce in relazione alla percentuale di ritiro dei diritti alla SUIA.

**3.2.3.3 Inizio**

La rendita viene versata a partire dall'anno civile durante il quale

- l'autore raggiunge l'età di pensionamento,
- si vede accordare una rendita AI o
- muore e
- le condizioni delle cifre 3.2.1.2 e 3.2.1. sono soddisfatte.

Se le altre condizioni vengono soddisfatte solo in un secondo momento, il reddito determinante viene versato su richiesta scritta.

Gli autori possono esigere che la rendita venga versata a partire dall'anno in cui essi compiono 60 anni. In tal caso, il reddito determinante viene ulteriormente ridotto della percentuale di cui deve essere ridotta la rendita AVS in caso di prepensionamento.

Gli autori invalidi percepiscono la rendita di vecchiaia a partire dal 63° anno di età. Il reddito determinante viene a questo punto ricalcolato. Se la rendita di vecchiaia risulta inferiore alla rendita d'invalidità precedente, sarà incrementata al livello di quest'ultima.

**3.2.3.4 Fine**

Il diritto alla rendita ha fine con lo scadere dell'anno civile in cui

- l'autore, il suo coniuge superstite, il suo partner registrato, il suo convivente o l'orfano muore,
- le condizioni del diritto alla rendita vengono meno o
- il contratto di gestione con la SUIA viene rescisso.



### 3.2.4 Versamenti di sussidi

Il Consiglio di Fondazione può decidere di versare sussidi agli autori o ai loro superstiti che si trovino in situazione di necessità (in particolare a seguito di malattia, incidente, catastrofe naturale, ma non a seguito di introiti provenienti dai diritti d'autore in calo), su domanda, in via eccezionale o regolare.

Fino ad un determinato importo, può delegare tale facoltà alla Direzione della SUISA.

Non sussiste alcun diritto a percepire simili sussidi.

## 3.3 Prestazioni a favore degli editori

### 3.3.1 Condizioni

Prestazioni di previdenza sociale possono essere accordate solamente quando sono adempiute le condizioni relative

- all'attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein e
- all'esistenza di un'istituzione di previdenza sociale.

#### 3.3.1.1 Attività editoriale in Svizzera e nel Liechtenstein

Solo gli editori che esercitano un'attività in Svizzera o nel Liechtenstein e che a questo effetto, hanno al loro servizio delle persone ivi domiciliate, possono beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale.

#### 3.3.1.2 Esistenza di un'istituzione di previdenza dell'editore

Le prestazioni vengono versate alle istituzioni di previdenza del 2° pilastro degli editori, il cui scopo è di assicurare il personale dirigente o gli impiegati domiciliati in Svizzera o nel Liechtenstein contro le conseguenze economiche della vecchiaia e dell'invalidità, come pure di aiutare economicamente, in caso di decesso, i loro superstiti. La condizione è l'affiliazione obbligatoria o volontaria a un'istituzione di previdenza professionale registrata, ivi compreso l'istituto collettore.

### 3.3.2 Calcolo delle prestazioni

Le prestazioni si calcolano in valori percentuali degli importi dei conteggi SUISA concernenti le utilizzazioni delle opere in Svizzera e nel Liechtenstein conformemente alle disposizioni del regolamento di ripartizione.

Queste percentuali sono pari a:

- a) per le parti di ripartizione spettanti ad editori originali:
  - 50 % per gli importi fino a Fr. 10 000.–
  - 40 % per gli importi oltre i Fr. 10 000.– e fino a Fr. 150 000.–
  - 20 % per gli importi oltre i Fr. 150 000.–
- b) per le parti di ripartizione spettanti a subeditori:
  - 10 % per gli importi fino a Fr. 150 000.–
  - 7,5 % per gli importi da Fr. 150 001.– fino a Fr. 350 000.–
  - 5 % per gli importi da Fr. 350 001.– fino a Fr. 600 000.–
  - 2,5 % per gli importi da Fr. 600 001.– fino a Fr. 900 000.–
  - 1 % per gli altri importi

Le prestazioni vengono versate alle istituzioni di previdenza di quell'editore cui sono state calcolate le relative parti di ripartizione.

### 3.3.3 Inizio delle prestazioni

L'inizio del versamento delle prestazioni è fissato al 1° gennaio che segue l'adempimento delle condizioni previste sotto cifra 3.3.1.

### 3.3.4 Fine delle prestazioni

Le prestazioni terminano il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto di gestione che lega l'editore alla SUISA viene rescisso o nel corso del quale le condizioni relative all'esercizio di un'attività editoriale in Svizzera o nel Liechtenstein (cifra 3.3.1.1) non sono più adempiute. Se l'editore non dispone più di un'istituzione di previdenza (cifra 3.3.1.2), le prestazioni hanno fine nel momento in cui non possono più essere versate ad una simile istituzione dell'editore.

## 3.4 Disposizioni comuni sulle prestazioni

### 3.4.1 Competenze e ricorso

Salvo che il presente regolamento non disponga diversamente, spetta all'amministrazione della Fondazione (vedi cifra 7) constatare l'esistenza del diritto alle prestazioni, calcolare le prestazioni e allestire i conteggi delle prestazioni all'attenzione dei beneficiari della rendita e degli editori.

È possibile presentare ricorso scritto contro il rigetto del diritto alle prestazioni e contro i conteggi delle prestazioni al Consiglio di Fondazione entro i tre mesi dalla data indicata.

### 3.4.2 Momento del versamento delle prestazioni

I conteggi delle prestazioni vengono effettuati una volta per anno civile.

Gli importi conteggiati vengono versati entro 30 giorni dall'allestimento del conteggio delle prestazioni.

### 3.4.3 Prova dell'osservanza delle condizioni

Gli autori, i superstiti e gli editori sono tenuti a comunicare alla Fondazione tutte le informazioni e a farle pervenire tutta la documentazione di cui ha bisogno per la constatazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo e il versamento delle prestazioni. Finché la Fondazione non disporrà di tutte le indicazioni e della documentazione necessarie, non sarà versata nessuna prestazione.

## 4 Indipendenza nei confronti di altre istituzioni sociali

Tutte le prestazioni di previdenza sociale ai sensi del presente regolamento vengono fornite indipendentemente dalle prestazioni di altre istituzioni sociali o assicurazioni nonché indipendentemente da un'eventuale previdenza privata dei beneficiari. Il divieto di sovraindennizzo non è applicabile.

## 5 Perdita dei diritti

### 5.1 Indicazioni errate o non trasmesse nonché dolo

I beneficiari di prestazioni di previdenza sociale che hanno fornito alla Fondazione o alla SUISA delle indicazioni inesatte o che hanno intenzionalmente indotto l'una o l'altra in errore o che non hanno informato la Fondazione sulla cessazione di determinate condizioni o sui motivi di fine delle prestazioni, perdono tutti i diritti alle prestazioni della Fondazione. Il Consiglio di Fondazione può chiedere il rimborso degli importi percepiti illecitamente.

### 5.2 Estinzione per prescrizione

Se un autore, un superstite o un editore fa valere ex novo il suo diritto a delle prestazioni, le prestazioni dovute sono limitate alla durata seguente: l'anno civile nel corso del quale ha trasmesso tutte le indicazioni e la documentazione ai fini del soddisfacimento delle condizioni per l'ottenimento delle prestazioni della Fondazione, nonché i due anni precedenti (purché le condizioni di diritto alle prestazioni erano adempiute al 31.12. dell'anno in questione).

## 6 Responsabilità della Fondazione

Gli impegni della Fondazione sono garantiti esclusivamente dal suo patrimonio sociale.

## 7 Amministrazione della Fondazione

La Fondazione è amministrata dalla SUISA conformemente alle istruzioni del Consiglio di Fondazione.

I costi dell'amministrazione sono a carico della Fondazione.

Tutte le decisioni del Consiglio di Fondazione sono definitive.

La Fondazione stila un rapporto annuale e lo pubblica contemporaneamente al conto annuo.

## 8 Disposizioni concernenti la revisione

### 8.1 Verifica periodica

Il Consiglio di Fondazione ha il dovere di verificare regolarmente la situazione finanziaria della previdenza a favore degli autori ed editori, al fine di potere tener conto a tempo delle evoluzioni che ne decorrono.

Se il patrimonio della Fondazione diminuisce ed un miglioramento della situazione mediante guadagni futuri o risorse straordinarie si rivela improbabile, il Consiglio di Fondazione dovrà procedere ad una revisione del regolamento sociale al fine di garantire il mantenimento delle riserve finanziarie.

Le prestazioni già versate devono essere ridotte il meno possibile.

Il Consiglio di Fondazione deve immediatamente prendere queste misure quando il capitale della Fondazione dovesse scendere al triplo dell'importo di tutte le prestazioni di previdenza versate l'anno precedente.

### 8.2 Modifiche del regolamento sociale

Le modifiche del presente regolamento vengono decise dal Consiglio di Fondazione.

## 9 Disposizioni transitorie

Le disposizioni che hanno subito una revisione (approvate dall'Assemblea generale della SUISA del 24 giugno 2000 ed entrate in vigore il 1° gennaio 2001) valgono per tutti gli autori, fatti salvi i seguenti casi:

- per coloro che iniziano a beneficiare di una rendita prima del 1° gennaio 2001, fa stato la media dei conteggi come veniva calcolata in base alle vecchie disposizioni;
- gli aventi diritto ad una rendita in base al vecchio regolamento continuano a beneficiare di una rendita anche se la media dei conteggi annui non raggiunge l'importo minimo previsto dal nuovo regolamento;
- per i nuovi beneficiari di una rendita fa stato l'importo minimo previsto dal nuovo regolamento.

Tutte le altre disposizioni valgono a partire dall'entrata in vigore (1.1.2001), fatte salve le seguenti restrizioni:

- i redditi determinanti di coloro che beneficiavano di una rendita prima del 1.1.2001 (inclusi vedovi e vedove), vengono ridotti del 15% al massimo;
- i redditi determinanti degli autori nati negli anni dal 1941 al 1945 vengono ridotti, rispetto a quanto avveniva in base al vecchio regolamento, del 25% al massimo; quelli delle loro vedove e dei loro vedovi superstiti di un ulteriore 25%. Questa regolamentazione transitoria vale soltanto per coloro che soddisfano tutte le condizioni al più tardi al raggiungimento dell'età del pensionamento stabilita.

Le disposizioni che hanno subito una revisione (approvate dall'Assemblea generale della SUISA del 24 giugno 2016) entrano in vigore il 1° gennaio 2017. Rimangono impregiudicati i diritti a delle prestazioni ottenute sulla base di vecchie disposizioni regolamentari, in particolare in base alla cifra 3.3.1.2, purché rispettino la legislazione vigente; le prestazioni si calcolano tuttavia in base al regolamento attualmente in vigore.

## Appendice

Reddito determinante (cifra 3.2.2.1)

La base del reddito determinante ammonta in caso di:

<b>Anni di appartenenza quale mandante e quale membro</b>	<b>Percentuali del reddito determinante massimo</b>
40	100 %
39	98,33 %
38	96,67 %
37	95 %
36	93,33 %
35	91,67 %
34	90 %
33	88,33 %
32	86,67 %
31	85 %
30	83,33 %
29	81,67 %
28	80 %
27	78,33 %
26	76,67 %
25	75 %
24	73,33 %
23	71,67 %
22	70 %
21	68,33 %
20	66,67 %
19	65 %
18	63,33 %
17	61,67 %
16	60 %
15	58,33 %
14	56,67 %
13	55 %
12	53,33 %
11	51,67 %
10	50 %

La SUIISA è la cooperativa dei compositori, degli autori ed editori di musica in Svizzera e nel Liechtenstein. I suoi oltre 41000 membri includono musicisti di tutti i generi. In Svizzera e nel Liechtenstein la SUIISA tutela il repertorio musicale di due milioni aventi diritto in tutto il mondo. Concede licenze per l'utilizzo di questo repertorio mondiale a oltre 100 000 clienti.

### **Zürich**

Bellariastrasse 82  
CH-8038 Zürich  
Tel +41 44 485 66 66

### **Lausanne**

Avenue du Grammont 11bis  
CH-1007 Lausanne  
tél +41 21 614 32 32

### **Lugano**

Via Cattedrale 4  
CH-6900 Lugano  
tel +41 91 950 08 28

[www.suisa.ch](http://www.suisa.ch)  
[www.suisablog.ch](http://www.suisablog.ch)  
[suisa@suisa.ch](mailto:suisa@suisa.ch)

